

# Lo Stato si riappropria del paesaggio

Le novità non piacciono alle Regioni, che hanno chiesto di cambiare il testo

## Giro di vite

Le principali modifiche in arrivo al Codice dei beni culturali nella parte relativa al paesaggio

Com'è	Come sarà	Com'è	Come sarà
<b>Definizione di paesaggio</b>			
Parti di territorio i cui caratteri distintivi derivano dalla natura, dalla storia umana e dalle reciproche interrelazioni	Il territorio nazionale è composto, nella sua interezza, da ambiti di valore paesaggistico differenziato in ragione delle previsioni del Codice	<b>L'autorizzazione paesaggistica</b>	
<b>Tutela e valorizzazione</b>		<b>Cartelli pubblicitari</b>	<b>Colore delle facciate</b>
Finalità indicate, ma in modo generico	Distinzione tra tutela e valorizzazione: la prima è intesa a conservare e ripristinare i valori espressi dai beni paesaggistici, l'altra a promuovere lo sviluppo della cultura attraverso l'accrescimento e la diffusione della conoscenza del paesaggio medesimo e dei suoi valori	Per l'installazione, presso beni paesaggistici, di cartelli o altri mezzi pubblicitari è prevista l'autorizzazione dell'amministrazione competente individuata dalla regione	Il parere del soprintendente sull'istanza di autorizzazione paesaggistica è sempre vincolante
<b>L'intesa Stato-Regioni</b>		<b>Vigilanza</b>	<b>Il regime transitorio</b>
Si parla di cooperazioni delle amministrazioni pubbliche	Si specifica che il ministero dei Beni culturali e le Regioni definiscono d'intesa le politiche sul paesaggio	Le regioni vigilano sull'ottemperanza delle disposizioni	Le nuove regole si applicano anche ai procedimenti di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e di approvazione degli strumenti di pianificazione urbanistica ancora in itinere
<b>Pianificazione paesaggistica</b>		<b>Il regime transitorio</b>	
Le regioni, anche in collaborazione con lo Stato, approvano i piani paesaggistici	Il ministero e le regioni provvedono a elaborare e redigere i piani paesaggistici	Le nuove regole si applicano anche ai procedimenti di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e di approvazione degli strumenti di pianificazione urbanistica ancora in itinere	
<b>Piani paesaggistici</b>		<b>Il regime transitorio</b>	
Le regioni, il ministero dei Beni culturali e quello dell'Ambiente possono stipulare intese per l'elaborazione congiunta dei piani paesaggistici	Le regioni, il ministero dei Beni culturali e quello dell'Ambiente stipulano intese per la definizione delle modalità di elaborazione congiunta dei piani paesaggistici	Le nuove regole si applicano anche ai procedimenti di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e di approvazione degli strumenti di pianificazione urbanistica ancora in itinere	

### Antonello Cherchi

E con questa sono tre. Praticamente una riforma all'anno. Il Codice dei beni culturali (Dlgs 42/2004) si prepara a essere rimangiato per la terza volta in poco più di tre anni di vita, per mano di tre differenti ministri. Quello in carica, Francesco Rutelli, si appresta infatti a portare in uno dei prossimi consigli dei ministri il testo che rivede sia la parte del Codice dedicata al patrimonio culturale sia quella relativa ai beni paesaggistici. Ma è soprattutto quest'ultima, che al tempo dell'allora ministro dei Beni culturali Giuliano Urbani (artefice del Codice) era stata interessata anche da un discusso condono, a essere investita dalle modifiche più profonde.

Lo Stato, infatti, che già con l'ultima riforma del 2006 - targata Rocco Buttiglione, allora respon-


### PARERE VINCOLANTE

Gli uffici territoriali del ministero avranno l'ultima parola su pianificazione, autorizzazioni e controlli sabbile del dicastero - aveva affermato una maggiore presenza nella gestione del paesaggio sottoposto a tutela, compie un ulteriore passo in questa direzione, affidando un ruolo ancora più forte alle soprintendenze. E suscitando, una volta di più, i malumori delle regioni, alle quali il ministero ha sottoposto il nuovo testo. La consulta degli assessori regionali alla Cultura, coordinata dall'assessore calabrese Michelangelo Tripodi, lunedì scorso ha inviato al ministero le proprie osservazioni, chiedendo inoltre di aprire un tavolo di confronto.

I rilievi regionali non hanno, però, fatto breccia. Anche per-

ché il ministero questa volta ha una carta in più da giocare. E di sicuro *atout*. Può, infatti, contare sulla recente sentenza della Corte costituzionale - la 367, depositata il 7 novembre scorso - che ha ritenuto infondate le lamentele avanzate da una serie di regioni verso la precedente riforma del Codice dei beni culturali nella parte relativa al paesaggio. La questione di fondo riguardava il riparto delle competenze: le regioni accusavano lo Stato di essersi appropriato di un ruolo che nella prima versione del Codice spettava agli enti territoriali.

La Consulta è stata esplicita: il paesaggio è l'aspetto del territorio «per i contenuti culturali» che esprime e la sua tutela, «gravando su un bene complesso e unitario, considerato dalla giurisprudenza costituzionale un valore primario e assoluto, e rientrando nella competenza esclusi-



va dello Stato, precede e comunque costituisce un limite alla tutela degli altri interessi pubblici assegnati alla competenza concorrente delle regioni in materia di governo del territorio e di valorizzazione dei beni culturali e ambientali». In altre parole, lo Stato non deve stare a guardare.

Ancora prima che la Corte si esprimesse, e seguendo le indicazioni di Rutelli, che ha dichiarato guerra agli abusi anche attraverso un maggiore potere da affidare ai soprintendenti, la commissione ministeriale guidata da Salvatore Settis aveva già predisposto una riforma dove, per esempio, i piani paesaggistici devono essere elaborati dal ministero e dalle regioni. Ora, invece, sono le regioni a doversi muovere, «anche in collaborazione con lo Stato».

Il nuovo testo, che dopo l'approvazione del Consiglio dei ministri sarà sottoposto alle commissioni parlamentari competenti, è costellato di altri riferimenti al maggior peso destinato agli uffici romani. Se ne trovano nella parte riservata all'autorizzazione paesaggistica - il parere del soprintendente diventa sempre vincolante, mentre ora lo è solo in taluni casi -, come in quella relativa all'installazione di cartelloni pubblicitari a alla decisione dei colori delle facciate delle case in realtà particolari (per esempio, i centri storici o le zone panoramiche): anche in questi casi l'ultima parola spetta allo Stato, ovvero al soprintendente, che è il suo braccio operativo sul territorio.

Per non parlare, poi, della vigilanza sul paesaggio: oggi è genericamente affidata alle regioni e al ministero. Domani sarà soprattutto il soprintendente a spiegare il da farsi.

### 301.387

#### Il territorio

Sono i chilometri quadrati del territorio nazionale. La Regione più estesa è la Sicilia, con oltre 25mila kmq. Anche il Piemonte ha una vastità di 25mila kmq, ma è poco più piccolo. In terza posizione c'è la Sardegna, con più di 24mila chilometri quadrati

## Abusi puniti con la reclusione

Non solo la riforma del concetto di paesaggio e delle regole per intervenire su di esso, ma anche la revisione delle sanzioni per chi commette abusi. A prevederla è il disegno di legge presentato dal ministro dei Beni culturali, Francesco Rutelli, ora all'esame della commissione Giustizia della Camera.

Alla fine l'obiettivo è lo stesso: si tratta di rimettere mano al Codice dei beni culturali. Ma mentre la parte relativa alla tutela del paesaggio è possibile rimaneggiarla rifacendosi all'originaria delega che ha consentito la prima stesura del Codice, per le modifiche all'apparato sanzionatorio si rende necessaria una legge *ad hoc*. Utilizzare la vecchia delega non è, infatti, possibile (così come non è stato possibile all'epoca della predisposizione del Codice), perché non contempla interventi di riforma delle sanzioni.

Ecco perché il Governo ha messo a punto un disegno di legge mirato. Anche in questo caso si è deciso di ricorrere alla delega, che dà all'Esecutivo il potere di revisionare sia le sanzioni per i reati contro i beni culturali in senso stretto sia quelle per i danni al paesaggio.

Per quanto riguarda quest'ultimo punto, si pone mano, tra l'altro, all'articolo

### 141.358

#### Il territorio vincolato

Sono i chilometri quadrati del territorio nazionale sottoposti a vincolo. La Regione con il maggior numero di zone tutelate è il Piemonte (13.424 kmq), seguito dalla Toscana (13.352) e dal Trentino (13.075 chilometri quadrati)

734 del Codice penale, che al momento punisce con l'ammenda da 1.032 a 6.197 euro la distruzione o il deturpamento di bellezze naturali. L'intenzione è di trasformare la contravvenzione in delitto di danneggiamento di bene paesaggistico, stabilendo la reclusione fino a quattro anni e la multa fino a 50mila euro.

Altro giro di vite riguarda i lavori eseguiti sul paesaggio senza autorizzazione o in difformità da quest'ultima, al

#### IL DDL A MONTECITORIO

Si rimette mano al sistema sanzionatorio con la trasformazione, in alcuni casi, delle contravvenzioni in delitti

momento puniti con contravvenzione. L'obiettivo è sanzionarli penalmente con la trasformazione in delitti: le pene sarebbero le stesse applicate al danneggiamento di bene paesaggistico.

Si vuole, inoltre, introdurre il delitto di frode paesaggistica, rivolto a chi fa (letteralmente) carte false per costruire in zone vincolate. Il tal caso scatterebbero il carcere fino a sei anni e la multa fino a 10mila euro.

A.Che.